



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Tribunale di Gorizia

SENT. 23/2019
FASC. 505/2017
CRON. /
REP. /
Dep. il 21.03.2019

Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Barbara GALLO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 505/17 R.G.L. promossa, con ricorso ritualmente notificato assieme al decreto di comparizione, da:

- in proprio e quali eredi di
(nato il 20.05.1935 e deceduto il 26.04.2017), con gli avv.ti Giancarlo Moro e Lucia Rupolo di Padova che hanno eletto domicilio presso la Camera del Lavoro di Gorizia, giusta procura a margine del ricorso,

ricorrenti;

contro

- (C.F.), con sede a Trieste, in persona del Direttore dello Stabilimento di e legale rappresentante *pro-tempore* - in forza dei poteri conferitigli con atto del Notaio di Trieste del 29.05.2013 n di rep. -, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Enzo Morrici, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo di Roma ed Alessandra Lovero di Trieste, con domicilio eletto presso lo studio legale di quest'ultima, giusta procura in calce al ricorso notificato,

resistente;

avente ad oggetto: esiti da esposizione ad amianto.

Causa iscritta a ruolo il 21.12.2017 e decisa all'udienza del 21.03.2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'udienza del 21.03.2019, il Giudice del Lavoro ha ordinato la discussione orale della causa ed all'esito ha pronunciato contestualmente il dispositivo e la seguente motivazione ex art. 429, comma 1°, c.p.c.

Le pretese risarcitorie avanzate dalla parte ricorrente si collegano alla patologia letale ed al decesso di risultato affetto da mesotelioma pleurico destro (v. diagnosi del febbraio 2017; v. età 81 anni), con placche gialle riscontrate in sede di autopsia, quali indicatori certi di esposizione ad amianto.

ha lavorato all'interno dello stabilimento navale di dell'odierna (di seguito solo i ...) da dicembre 1964 ad aprile 1965 (v. 5 mesi circa) come *isolatore/coibentatore* alle dipendenze dell'azienda nonché da novembre 1970 a gennaio 1971 (v. 3 mesi circa) come *picchettino* alle dipendenze dell'azienda

11

Inoltre, il medesimo è stato *magazziniere* in un'impresa di costruzioni edili (non identificata) da ottobre 1960 ad aprile 1960 (v. 7 mesi circa) ed ha comunque sempre svolto mansioni stagionali di *cameriere* in ristoranti ed alberghi di Grado dal 1952 sino alla pensione nel 1998.

In difetto di elementi concreti e sicuri per valorizzare ai fini della presente vertenza altre esperienze lavorative, occorre sottolineare che non vi sono dubbi che le attività in/per hanno comportato (per complessivi 10 mesi circa) lo svolgimento - in contesti lavorativi promiscui, non arieggiati, senza sistemi efficaci di depurazione dell'aria - di mansioni richiedenti per forza la manipolazione diretta (v. mansioni di isolatore/coibentatore) e pressoché continua (nell'orario di lavoro) dell'amianto quale sostanza prevista per tutti gli isolamenti del settore cantieristico in maniera ancora dominante alla fine degli anni '60 nonché di mansioni contraddistinte dalla produzione abbondante di polveri miste mescolate - per contiguità spazio-temporale - anche ai corpuscoli di asbesto (v. mansioni di picchettino addetto a rimuovere con spazzole e raschietti i residui vari presenti sulle lamiere prima della verniciatura).

L'amianto veniva ampiamente utilizzato (soprattutto negli anni '50, '60 e '70) per la coibentazione di numerosi componenti metallici sottoposti a surriscaldamento (v. porzioni di lamiera, motori, pompe, turbine, condutture), sotto forma di cordoni o cartoni o lastre od impasti; l'asbesto era presente anche in tutte le guarnizioni, nei teli destinati a schermare le lamiere ed a proteggere gli addetti durante le lavorazioni a caldo nonché sotto forma di pannelli di marinite largamente adoperati nella falegnameria navale; inoltre, l'amianto veniva movimentato sulla banchina ed a bordo all'interno di sacchi di carta soggetti a facile rottura (con fuoriuscita del contenuto polveroso) che servivano per realizzare una "malta" isolante e che, una volta accatastati, rappresentavano anche un "appoggio" durante le pause del personale.

Le polveri d'amianto sono per loro natura incolori, inodori, insapori, invisibili, mobili, volatili, perenni e si possono depositare ad ampio raggio nei luoghi aperti come pure nei locali chiusi che non hanno adeguati impianti di ricambio d'aria e soprattutto efficienti misure di smaltimento o di abbattimento delle sostanze sottili.

In particolare, nei contesti lavorativi che vengono in rilievo rispetto alla società odierna resistente (v. anni 1964-1965 e 1970-1971), per eliminare le particelle di asbesto prodotte da taglio, posa, applicazione, sostituzione di isolanti vari e di guarnizioni oppure da decoibentazioni manuali mediante uso di strumenti affilati/appuntiti, oppure da quotidiana usura di materiali friabili a base di asbesto sottoposti a temperature e vibrazioni elevate, erano assolutamente carenti le operazioni di pulizia (demandate - peraltro - proprio all'azienda per la quale lavorava) eseguite per lo più a secco, mediante semplici scope (utilizzate soprattutto sui ponteggi, quando addirittura non si rovesciavano semplicemente le assi per disperdere i residui) inadonee ad assicurare la raccolta integrale di corpi sottilissimi presenti ovunque, anche a causa dell'impiego frequente dell'aria compressa per gli scopi più disparati.

Quanto evidenziato basta, nel complesso, per reputare sicuro il fatto che
dentro i a , sia stato esposto ad una concentrazione elevatissima di
asbesto (v. rilevazione in sede autoptica di 5.000.000 di corpi/g tessuto polmonare secco; v. limite
di esposizione ambientale di 1000 corpi/g).

Del resto, la società odierna resistente, all'atto della costituzione in giudizio, non ha fornito
sufficienti elementi concreti ed obiettivi volti a contrastare le allegazioni avversarie, ossia -
nell'ordine - le attività lavorative di cui si è detto (v. isolatore e picchettino), la massiccia presenza
di amianto nello stabilimento di negli anni '60 e '70, la correlazione monofattoriale
(anche se "non dose-dipendente") del mesotelioma pleurico rispetto all'inalazione di fibre di
asbesto, la presenza di placche jaline quali indicatori espositivi certi, la mancata adozione a livello
aziendale di sufficienti accorgimenti impiantistici volti a neutralizzare od a ridurre efficacemente i
rischi connessi alla presenza di polveri di qualunque tipo.

Quello della conoscenza degli effetti letali dell'amianto anche a basse esposizioni appare
un falso problema, trattandosi di aspetto irrilevante ai fini della responsabilità di chi abbia
comunque sottoposto i lavoratori ad esposizioni che non dovevano subire; l'obiezione cronologica
riferite all'epoca della conoscenza della nocività dell'asbesto, sempre sollevata dalle difese
datoriali, non ha nessun fondamento perché l'accertamento di questa epoca non è significativo ai
fini della responsabilità - ad esempio - per il mesotelioma, dal momento che le misure protettive da
adottare sarebbero state comunque quelle già prescritte dall'ordinamento per l'asbestosi, malattia
mortale e gravemente invalidante; le misure sarebbero state quelle prescritte per tutelare il
medesimo bene salute offeso dall'una e dall'altra malattia; vi sono studi che attestano che
adottando le misure di prevenzione vigenti contro l'asbestosi si sarebbero ridotti notevolmente i
decessi per l'amianto ovvero sarebbe aumentato il periodo di latenza con allungamento della vita.

Il legislatore ha dettato una normativa particolareggiata in materia di igiene sul lavoro in
generale, dotando di contenuti specifici i generici precetti del codice civile; essa costituisce un
presupposto imprescindibile per tutelare lo stato di salute dei lavoratori ed in particolare per la
prevenzione delle malattie professionali; il mancato rispetto di tali norme genera responsabilità per
i soggetti obbligati qualora da tale omissione derivi qualunque conseguenza pregiudizievole
permanente per un dipendente.

Il capo del d.p.r. 19 marzo 1956, n. 303, che si interessa degli "obblighi dei datori di lavoro,
dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori", nell'art. 4 dispone che "i datori di lavoro, i dirigenti e i
preposti che esercitano, dirigono o sovrintendono alle attività indicate all'art. 1" - attività alle quali
sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati - "devono, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze:

- a) - attuare le misure di igiene previste nel presente decreto;
- b) - rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i
modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;

c) - fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;

d) - disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione".

Per le violazioni delle norme di sicurezza e di igiene stabilite nel d.p.r. 19 marzo 1956 n. 303, si deve fare riferimento alla nozione di datore di lavoro definita dall'art. 2, 1° comma, lett. b), d.lgs. n. 626/1994.

A proposito della consapevolezza della pericolosità della lavorazione dell'amianto, basta ricordare come già il r.d. 14 giugno 1909 n. 442 (epoca nella quale le nozioni scientifiche ed anche le esperienze in campo industriale erano certo assai inferiori a quelle che si avevano nel 1980) - che approvava il regolamento per il t.u. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli - all'art. 29 tabella B n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica preclusione dei locali ove non fosse assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo; norma sostanzialmente identica seguiva nel regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con decreto luogotenenziale 6 agosto 1918, n. 1136, art. 38, tabella B, n. 13.

Ancora, il r.d. 7 agosto 1936, n. 1720, che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura.

Lo stesso r.d. 14 aprile 1927, n. 530, agli artt. 10-16-17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche (ridurle per quanto possibile).

In epoca più recente, oltre alla legge delega 12 febbraio 1955, n. 52, che all'art. 1, lettera F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al citato d.p.r. 19 marzo 1956, n. 303, ed alle visite particolarmente accurate previste dal d.p.r. 20 marzo 1956, n. 648, si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169, che all'art. 1 prevedeva, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione potesse dar luogo - avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni - ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio di patologie correlate.

Si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dall'art. 163 del t.u. n. 1124/1985, per le lavorazioni di cui all'allegato n. 8, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi.

Da tutto quanto esposto discende che normativamente era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto impiegate nelle lavorazioni, tanto che le stesse erano circondate legislativamente da particolari cautele.

E' appunto rispetto a tale rischio connaturato al tipo di lavorazioni che si imponeva il

concreto accertamento dell'adozione di misure idonee a ridurre il rischio, in ottemperanza alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e all'art. 21 del d.p.r. 19 marzo 1956, n. 303, il quale stabilisce che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurre - per quanto è possibile - lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendo che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri.

Né si tratta di una prescrizione isolata, sol che si consideri che nello stesso d.p.r. n. 303 vi sono numerose norme che richiamano il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: l'art. 9 che prevede il ricambio d'aria; l'art. 15 che prevede (persino fuori dell'orario di lavoro) la riduzione al minimo del sollevamento della polvere nell'ambiente, e, proprio a tal fine, l'impiego di aspiratori; l'art. 18 che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive; l'art. 19 che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri; l'art. 20 che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori; l'art. 25 che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione.

Se avesse rigorosamente osservato ovunque dette previsioni a beneficio dei propri dipendenti, ne avrebbero tratto enorme vantaggio anche tutti i lavoratori di imprese terze che operavano in condizioni di promiscuità.

Stando all'insegnamento della Suprema Corte, già a fine degli anni '20 si era cominciato a parlare di patologia tumorale da amianto; se è vero che gli interessi dell'industria americana nel settore sono stati tesi a nascondere e a ritardare pubblicazioni in materia, è, però, altrettanto vero che sicuramente negli anni '50 vi erano descrizioni di tumori dipendenti da amianto, allorché in Inghilterra fu fatto un serio studio da *Doll*; per il mesotelioma ci fu un lavoro del 1950 che ha prodotto grande eco nei paesi industrializzati; i primi casi di mesotelioma in Sud Africa riguardarono i ferrovieri.

In Italia, le prime produzioni di studi epidemiologici veri e propri - cioè di studi che prendono in considerazione gruppi di soggetti esposti all'asbesto -, compaiono attorno agli anni '70; in particolare, a Trieste, è noto che la prima indagine epidemiologica risale al 1972 e che già alla fine degli anni '70, nel cantiere San Marco si giungeva a stipulare accordi sindacali sul non uso dell'asbesto.

Per concludere, se l'inhalazione di amianto è ritenuta da ben oltre i tempi citati di grande lesività della salute e se la tipica malattia da inalazione da amianto, l'asbestosi (conosciuta fin dai primi del novecento ed inserita nelle malattie professionali dalla l. 12 aprile 1943, n. 455), è reputata conseguenza diretta, potenzialmente mortale e comunque sicuramente produttrice di una significativa abbreviazione della vita a causa delle patologie respiratorie e cardiocircolatorie ad essa correlate, allora la mancata eliminazione - o riduzione significativa - delle fonti di produzione

ha comportato il rischio del tutto prevedibile dell'insorgere di una malattia gravemente lesiva della salute dei lavoratori; il fatto che solo successivamente siano state conosciute altre conseguenze di particolare lesività, non può escludere il rapporto di causalità con l'evento ed il requisito della prevedibilità dell'evento medesimo; non c'è ragione di escluderlo, nello specifico, perché le misure di prevenzione da adottare per evitare l'insorgenza della malattia conosciuta erano identiche (fino all'approvazione della l. 27 marzo 1992, n. 257, che ha vietato in assoluto l'uso dell'amianto) a quelle richieste per eliminare o ridurre gli altri rischi, anche non conosciuti. Ne deriva, sotto il profilo obiettivo, che ben può affermarsi che la mancata adozione di "quelle" misure ha cagionato l'evento e, sotto il profilo soggettivo, che l'evento era prevedibile perché erano conosciute conseguenze potenzialmente letali della mancata adozione di quelle misure.

Risulta senz'altro esatta l'affermazione che l'agente modello - *l'homo eiusdem conditionis et professionis* - a cui fare riferimento per la prevedibilità di un evento ed ai fini della colpa o, meglio, ai fini dell'esigibilità dell'osservanza delle regole di condotta sia generiche (dettate dalla comune prudenza), sia specifiche (dettate dal legislatore), è l'agente del momento in cui è stata posta in essere la condotta che ha infranto la regola cautelare e, quindi, l'agente modello che tenga conto dello stato della scienza e della tecnica in quel determinato settore e in quel determinato momento; tuttavia, il tema della ritenuta non esigibilità della condotta è davvero mal posto allorché si accerti che le condizioni di lavoro erano pessime e che nulla o pressoché nulla era stato fatto in ordine al problema polveri.

In base alle risultanze documentali, nel caso concreto, lungi dall'essere stati adottati provvedimenti strutturali, non sarebbero state neppure effettuate da (proprietaria dell'intero Stabilimento di , committente/coordinatrice/titolare del potere di controllo di tutte le lavorazioni navali [soprattutto nei periodi di cui si discute], datore di lavoro del personale operativo assieme alle imprese esterne) quelle minime misure precauzionali che avrebbero potuto limitare in maniera efficace la concentrazione delle polveri aspirate; difatti, se in tutti gli ambienti di lavoro si fossero installati gli aspiratori sopra ogni possibile fonte di dispersione delle polveri (cioè molteplici aspiratori localizzati e mobili) si sarebbe ridotta la fonte di inquinamento; ancora, se per la pulizia si fosse controllata - con rigore - la bagnatura delle polveri, se si fosse attuata una separazione dei locali e/o delle lavorazioni più imbrattanti/inquinanti, se si fosse da subito imposto (anche alle ditte terze, soprattutto a quelle che facevano colbentazioni) l'uso di mascherine altamente filtranti in relazione a tutte le lavorazioni implicanti la dispersione di polveri visibili ed invisibili, se - in altri termini - si fossero adottate misure di prevenzione dalle più semplici ed evidenti a quelle tecnologicamente più impegnative, si sarebbe raggiunto - con elevato grado di probabilità - un risultato significativo in termini quantomeno di sensibile contenimento del rischio di inalazione delle polveri.

Nella realtà, troppo poco sarebbe stato fatto dalla società odierna resistente sia per i propri dipendenti (ex art. 2087 c.c.), sia per quelli delle ditte terze (ex art. 2043 c.c.) sottoposti ad

identiche condizioni di lavoro spazio-temporali.

Invero, l'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000 fa riferimento alla "lesione dell'integrità psicofisica" suscettibile di valutazione medico-legale e causativa di una menomazione stimabile secondo le tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, operando esclusivamente entro detti limiti l'assicurazione sociale del danno biologico.

La norma citata prevede l'erogazione di un indennizzo e non di un risarcimento del danno biologico, a sottolineare che il danno biologico indennizzabile in sede previdenziale (a condizione che la malattia professionale sia successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.M. 12 luglio 2000 recante le tabelle valutative del danno biologico) si distingue rispetto a quello civile per l'assenza del presupposto della colpa; tale norma previdenziale fissa la corresponsione di un *minimum sociale* garantito (v. art. 38 Cost.); la copertura sociale indennizza, ma non risarcisce integralmente, dovendosi pertanto riconoscere il diritto del lavoratore di ottenere dal datore di lavoro il risarcimento del danno differenziale, consistente nel pregiudizio (anche esistenziale e/o biologico-dinamico) strettamente correlato alla lesione dell'integrità psicofisica (v. art. 32 Cost.).

Un'interpretazione costituzionalmente orientata (v. art. 32 Cost.) del citato art. 13 comporta, dunque, la persistenza del diritto della parte lesa di ottenere il risarcimento integrale del danno alla salute; pertanto, sempre che sia accertata una responsabilità colposa (peraltro, in presenza di una fattispecie penalmente rilevante quale risulta l'omicidio colposo configurabile anche nel caso in esame), sussiste il diritto del danneggiato al c.d. danno biologico differenziale, pari alla differenza tra quanto spettante a titolo di liquidazione del danno secondo i criteri civilistici e l'importo liquidato dall'INAIL.

Nella presente controversia vi è stato indennizzo da parte dell'INAIL dei pregiudizi correlati alla patologia professionale (v. mesotelioma pleurico) di _____ rispetto ad una invalidità dell'80%; inoltre, alla vedova _____ (nata il 14.04.1940) è stata attribuita la rendita ai superstiti; quindi, vi è senz'altro spazio per la configurazione di un danno differenziale da risarcire.

Con specifico riguardo alla possibilità applicativa del "nuovo" art. 10 del D.Lgs. n. 38/2000, come modificato dalla L. n. 145/2018 in materia di liquidazione del *quantum* del danno differenziale da malattia professionale, si osserva che non vengono in rilievo disposizioni che abbiano portata meramente interpretativa o confermativa dell'assetto regolativo già in vigore, poiché nel testo emanato di recente non vi è alcuna espressione diretta ad affermare che l'oggetto dell'intervento legislativo costituisca il mero chiarimento di una disciplina già esistente, vista l'interpolazione all'interno del "vecchio" testo di nuove espressioni sintattiche che rappresentano elementi sostanziali dichiaratamente modificativi - e non ricognitivi - del regime in vigore.

Dunque, non può che trovare applicazione l'art. 11 delle Preleggi che, in materia di regolazione della legge nel tempo, stabilisce il principio secondo cui la legge provvede per l'avvenire e non ha effetto retroattivo, salvo diversa previsione.

Allora, in difetto di una statuzione esplicito odo implicita in tal senso, il "nuovo" art 10 si

applica soltanto ai diritti maturati successivamente all'entrata in vigore della riforma, non potendo quest'ultima regolare i diritti ed i relativi fatti generatori sorti prima della sua vigenza.

In altri termini, la modifica di sistema introdotta dalla L. n. 145/2018 va applicata solo agli infortuni ed alle malattie professionali che si sono verificati/manifestati (con relativa diagnosi) in epoca successiva all'entrata in vigore della riforma.

Un tanto esclude l'applicabilità della nuova disciplina al caso in esame, riguardante gli esiti di una malattia professionale diagnosticata nel 2017.

Ebbene, - atteso che le conclusioni in punto "nesso di causalità" (v. sintomi della malattia a circa 50 anni di distanza [v. circa 1965-2016] da un'esposizione [perlopiù iniziale, determinate nel processo che ha dato origine alla malattia] all'amianto più che certa e molto elevata ancorché brevissima [v. soprattutto mansioni di isolatore/coibentatore], in totale assenza di qualunque altro - fattore eziologico degno di considerazione) a cui è giunto il CTU dott. sono senz'altro condivisibili (perché correttamente e congruamente motivate dal punto di vista medico e sorrette da adeguate valutazioni tecniche) - si deve reputare che il mesotelioma pleurico di

può essere ricondotto, quantomeno a livello di c.d. patogenesi iniziale, all'inalazione sicura e assai significativa di amianto imputabile a all'interno dello stabilimento navale di , ciò nel rispetto di un tempo di latenza della malattia che rientra nel range di 30-50 anni.

Al defunto spettano (in ragione del carattere molto aggressivo della patologia che ne ha comportato la morte - ad 81 anni - a distanza di due mesi dalla diagnosi), a seguito di "personalizzazione" dei parametri risarcitori che prendono le mosse dalle vigenti Tabelle di Milano: ITP 80% 90 giorni (v. circa 3 mesi dalla prima sintomatologia a dicembre 2016 fino alla diagnosi di febbraio 2017) x € 200# (80% di € 250#) = € 18.000#
ITT 100% 60 giorni (v. circa 2 mesi da marzo ad aprile 2017) x € 250# = € 15.000#
pari a complessive € 33.000#.

Per quel che concerne le pretese avanzate *iure proprio*, sulla base delle attuali Tabelle di Milano - alle quali tuttavia pare opportuno applicare dei sensibili "correttivi" in ragione della notevole portata del contenzioso in materia di amianto che ha coinvolto codesto Tribunale - alla vedova ed all'unica figlia è giusto riconoscere a causa della perdita del rapporto parentale un risarcimento di € 125.000# ciascuna, tenuto conto della loro età avanzata/matura e del verosimile grado di incisività "relativamente contenuto" dell'evento morte rispetto alla vicinanza con il familiare mancato pur sempre all'età di quasi 82 anni nella vita quotidiana di ogniuna.

A carico di va posto per intero l'importo calcolato pari ad € 283.000#, da cui va detratto quanto liquidato dall'INAIL a titolo di indennizzo del danno biologico pari all'80%, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto (v. diagnosi del febbraio 2017 per risarcimento *iure hereditatis* e decesso dell'aprile 2017 per risarcimento *iure proprio*) al saldo effettivo sulla somma via via -

ossia progressivamente - devalutata (v. rivalutazione dei valori attuali delle Tabelle di Milano) secondo gli indici Istat.

Le spese di lite della parte ricorrente seguono la soccombenza della resistente e si liquidano in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 505/17 R.G.L., così decide:

1. accoglie il ricorso, nel senso che a carico di _____ devono essere poste le conseguenze pregiudizievoli costituite dalla patologia professionale e dalla morte di _____, patologia causata dall'esposizione lavorativa ad amianto (soprattutto in ragione delle mansioni di isolatore/colbentatore addetto alla manipolazione diretta dell'asbesto fra il 1964 ed il 1965) da considerare certa ed assai elevata dal punto di vista quantitativo (v. piacche pleuriche e corpi dell'asbesto da esame autoptico) - ancorché molto breve sotto il profilo temporale -, avvenuta all'interno dello stabilimento navale di _____ di proprietà della società resistente anche committente/coordinatrice/titolare del potere di controllo (soprattutto negli anni in questione) di tutte le lavorazioni;
2. accerta in favore della parte ricorrente il diritto di ottenere dalla società resistente il risarcimento pari a complessive € 283.000#, da cui va detratto quanto liquidato dall'INAIL a titolo di indennizzo del danno biologico pari all'80%;
3. condanna, pertanto, la parte resistente a pagare al ricorrente la somma di cui al punto 2., oltre agli interessi legali dal di del dovuto al saldo effettivo (v. diagnosi del febbraio 2017 per risarcimento *iure hereditatis* e decesso dell'aprile 2017 per risarcimento *iure proprio*) sulla somma via via - ossia progressivamente - devalutata (v. rivalutazione dei valori attuali delle Tabelle di Milano) secondo gli indici Istat;
4. condanna la società resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessive € 10.000#, oltre al rimborso di eventuali spese documentate (v. CTP), oltre a spese generali (15%) ed oltre ad oneri accessori dovuti come per legge, con eventuale diritto di distrazione a favore dei difensori ove antistatari;
5. conferma le spese di CTU a carico della società resistente.

Così deciso in Gorizia, il 21.03.2019.

Depositato in Cancelleria

Gorizia, 21.03.2019

F. Cancelliere

dott.ssa Ade De Niro

dott.ssa Ade De Niro
Il Cancelliere
Addele



Il Giudice del Lavoro

(dott.ssa Barbara Gallo)